

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E D’USO AUTOVEICOLI MERCEDES-BENZ

Gli autoveicoli (d’ora in poi indicate semplicemente: il/i veicolo/i) prodotti dalla DaimlerChrysler AG (d’ora in poi indicata come Fabbrica) e distribuiti in Italia dalla Mercedes-Benz Italia Spa (d’ora in poi MBI) sono dalla Concessionaria venduti ai seguenti termini, modalità e condizioni:

ART. 1 - SOGGETTI E NATURA DEL RAPPORTO DI COMPRAVENDITA

a) La Concessionaria non ha alcun potere di rappresentanza della Fabbrica e/o della MBI, essendo infatti, rispetto a quest’ultime, un soggetto imprenditoriale del tutto autonomo. Pertanto essa assume in proprio l'accordo tra le parti derivanti dallo scambio di lettere di proposta/accettazione di acquisto, scambio che costituisce, ex art. 1321 cod. civ., il contratto di compravendita del veicolo (d’ora in poi semplicemente: il CONTRATTO) così come ogni obbligazione da esso derivante.

b) Il CONTRATTO, salvo quanto previsto dal successivo p. c) del presente art. 1 nonché al successivo art. 4.7, ultimo capoverso, s’intenderà perfezionato al momento in cui sia intervenuta l’accettazione scritta - da parte del rappresentante legale della Concessionaria - della proposta di acquisto del veicolo (d’ora in poi semplicemente la PROPOSTA) formulata per iscritto dall’acquirente. La PROPOSTA avrà per l’acquirente natura di proposta irrevocabile per un periodo di 30 (trenta) gg. dalla data di sua ricezione da parte della Concessionaria. Resta comunque inteso che la PROPOSTA - qualora la stessa non sia accettata per iscritto dal legale rappresentante della Concessionaria entro i successivi gg. 7 dalla sua formulazione - dovrà intendersi automaticamente decaduta e priva di ogni effetto senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione in merito.

c) Nel solo caso in cui la PROPOSTA sia stata, contestualmente alla sua formulazione da parte dell’acquirente, accettata per iscritto da soggetto non munito dei poteri di rappresentanza legale della Concessionaria, quest’ultima si riserva la facoltà - purché questa venga esercitata nel termine essenziale dei 15 (quindici) gg. lavorativi successivi alla ricezione della medesima PROPOSTA di acquisto e semprechè, nel frattempo, la caparra di cui al successivo art. 2 non sia stata incassata - di considerare priva di ogni effetto la PROPOSTA stessa. L’efficacia di tale eventuale decisione - da formalizzarsi con atto scritto - è comunque risolutivamente condizionata alla spedizione della relativa comunicazione da parte della Concessionaria all’acquirente finale, entro il medesimo suddetto termine dei 15 (quindici) gg.

ART. 2 - DEPOSITO CAUZIONALE

Contestualmente alla sottoscrizione della PROPOSTA, la Concessionaria, salvo diversa, maggiore e documentata autonoma decisione dell’acquirente finale, potrà richiedere a quest’ultimo - a titolo di deposito cauzionale ed in ordine dell’obbligazione da questi assunta - un importo non superiore **al 10% (diecipercento)** del CORRISPETTIVO NETTO CONCORDATO (come di seguito definito al successivo art. 3.1a).

Tale importo - fermo quanto previsto al successivo paragrafo 4.9 - verrà dalla Concessionaria imputato in conto dell’integrale PREZZO CHIAVI IN MANO (come di seguito definito) al momento in cui l’acquirente effettuerà il saldo di quest’ultimo.

ART. 3 - PREZZO E DIRITTO DI RECESSO

3.1 Fermo quanto precisato al successivo art. 3.3:

a) Il CORRISPETTIVO del veicolo è pari a quello riportato nel listino ufficiale Italia MERCEDES-BENZ (compresi accessori ordinati dall’acquirente e allestimenti solo se forniti direttamente dalla Concessionaria, maggiorato dell’importo relativo alla messa su strada ma esclusa I.V.A., tasse, imposte, assicurazione (d’ora in poi tale listino: IL LISTINO), in vigore al giorno della stipula del CONTRATTO. Il CORRISPETTIVO NETTO CONCORDATO è quello effettivamente praticato all’acquirente.

b) Il prezzo integrale del veicolo - comprensivo di I.V.A., tasse ed imposte - è fin d’ora indicato quale PREZZO CHIAVI IN MANO. Resta comunque inteso che il PREZZO CHIAVI IN MANO - in funzione di eventuali variazioni dell’I.V.A. ovvero di altrettanti eventuali introduzioni e/o modificazioni di imposte, tasse e/o altro - potrà subire aggiornamenti - in pari misura - in pari misura - fino alla data di effettiva consegna all’acquirente del veicolo. Ogni e qualsivoglia onere relativo ad eventuali ipotesi di finanziamento e/o immatricolazione così come ad ogni adempimento che si dovesse rendere in merito necessario sarà ad esclusivo carico dell’acquirente.

3.2 IL CORRISPETTIVO NETTO CONCORDATO non potrà subire variazione alcuna, laddove il veicolo venga consegnato all’acquirente entro i successivi 120 (centoventi) gg. dalla data di stipula del CONTRATTO.

Il CORRISPETTIVO NETTO CONCORDATO rimarrà ugualmente invariato nelle ipotesi in cui - pur essendosi verificata l’effettiva consegna all’acquirente del veicolo oltre i 120 (centoventi) gg. sopraddetti - la MESSA A DISPOSIZIONE (come di seguito precisata) di quest’ultimo da parte della Concessionaria, sia però avvenuta entro il termine anzidetto di 120 (centoventi) gg. e l’acquirente abbia a sua volta rispettato l’ulteriore termine, di cui al successivo art. 4.6, per il saldo finale del PREZZO CHIAVI INMANO.

Per MESSA A DISPOSIZIONE s’intende la tempestiva comunicazione scritta (via fax, telegramma, telex o altro) con la quale la Concessionaria comunica all’acquirente che il veicolo è pronto per essere immatricolato e quindi consegnato.

In tale comunicazione la Concessionaria dovrà altresì indicare il CORRISPETTIVO NETTO CONCORDATO ovvero il PREZZO (come di seguito definito) del veicolo, anche al fine di consentire all’acquirente di eventualmente avvalersi di quanto previsto al successivo art. 3.4.

3.3 Nei casi invece in cui la consegna del veicolo dovesse avvenire oltre il termine di 120 (centoventi) gg., di cui al precedente art. 3.2, il suo prezzo sarà pari al CORRISPETTIVO NETTO CONCORDATO maggiorato - in pari misura percentuale rispetto alla differenza tra CORRISPETTIVO e CORRISPETTIVO NETTO CONCORDATO - degli eventuali aumenti del LISTINO che fossero intervenuti dalla data di stipula del CONTRATTO (tale ulteriore prezzo: il PREZZO).

3.4 Qualora inoltre la consegna del veicolo avvenga oltre il termine di 120 (centoventi) gg. precisato al precedente art. 3.2, l’acquirente avrà comunque facoltà di recedere dal CONTRATTO qualora il PREZZO del VEICOLO stesso superi del 6% (seipercento) il CORRISPETTIVO NETTO CONCORDATO indicato nel CONTRATTO medesimo. In tal caso il recesso s’intenderà valido nel momento in cui l’acquirente abbia manifestato alla Concessionaria - a mezzo raccomandata A/R da inoltrarsi entro l’essenziale termine dei 7 (sette) gg. successivi alla MESSA A DISPOSIZIONE - la propria intenzione di avvalersi della presente clausola di recesso.

3.5 In caso di recesso ai sensi del precedente art. 3.4 ed in espressa deroga a quanto previsto dall’art. 1385 cod. civ., la Concessionaria sarà tenuta nei confronti dell’acquirente, entro il termine massimo dei 15 (quindici) gg. successivi alla notizia di recesso, alla sola restituzione a quest’ultimo dell’importo di cui al precedente art. 2, maggiorato degli interessi - in ragione del tasso legale - dalla data di ricezione dell’importo stesso e fino alla data di sua effettiva restituzione all’acquirente medesimo.

ART. 4 - MESSA A DISPOSIZIONE, CONSEGNA, RITIRO DEL VEICOLO E PAGAMENTO DEL PREZZO CHIAVI IN MANO

4.1 Fermo quanto precisato ai successivi artt. 4.6 e 4.8, la consegna del veicolo all’acquirente avverrà - compatibilmente con il ritmo produttivo della Fabbrica e di spedizione da questa alla MBI e salvo quanto previsto all’art. 6.2 - alla data presumibile ma non vincolante (d’ora in poi tale data: la DATA), indicata in CONTRATTO. Il luogo di consegna è la sede della Concessionaria.

4.2 Rispetto alla DATA e salvo comunque causa di forza maggiore o documentate circostanze non imputabili alla Concessionaria (e così in modo esemplificativo e non esaustivo, interruzione di lavoro della Fabbrica a qualsiasi titolo, blocchi dei trasporti, restrizioni di licenze ecc.) è comunque ammessa a favore della Concessionaria, una tolleranza massima di ulteriori 90 (novanta) gg. (d’ora in poi tale tolleranza: la TOLLERANZA).

4.3 Trascorsa infruttuosamente la TOLLERANZA, l’acquirente - salvo che nel frattempo non gli sia pervenuta la comunicazione di MESSA A DISPOSIZIONE del veicolo - avrà la facoltà di recedere dal CONTRATTO ed in tal caso il recesso s’intenderà valido nel momento in cui l’acquirente stesso abbia manifestato alla Concessionaria - a mezzo raccomandata A/R da inoltrarsi entro l’essenziale termine dei 14 (quattordici) gg. successivi alla scadenza della TOLLERANZA - la propria intenzione di avvalersi della presente clausola di recesso.

4.4 In caso di recesso ai sensi del precedente art. 4.3 ed in espressa deroga a quanto previsto dall’art. 1385 cod. civ., la Concessionaria sarà tenuta nei confronti dell’acquirente, entro il termine massimo di 15 (quindici) successivi alla notizia del recesso, alla sola restituzione dell’importo di cui al precedente art. 2, maggiorato degli interessi - in ragione del tasso legale - dalla data di ricezione dell’importo stesso e fino alla data di sua effettiva restituzione all’acquirente medesimo.

4.5 In tutti i casi previsti ai precedenti punti del presente articolo 4, rimane inoltre confermata l’ulteriore facoltà di recesso di cui al precedente art. 3.4.

4.6 Entro il termine degli 8 (otto) gg. successivi alla MESSA A DISPOSIZIONE, l’acquirente dovrà provvedere a recapitare alla Concessionaria i documenti eventualmente da questa richiesti e necessari per l’immatricolazione del veicolo.

Entro lo stesso termine essenziale (tale ulteriore termine: il TERMINE DI PAGAMENTO), l’acquirente dovrà - fermo quanto precisato al successivo paragrafo 4.7 - provvedere al saldo integrale del PREZZO CHIAVI IN MANO, mediante pagamento del relativo importo presso la sede della Concessionaria stessa, in contanti o nelle diverse modalità che dovessero eventualmente essere state convenue per iscritto tra le parti.

In tale occasione la Concessionaria, unitamente alla fattura quietanzata relativa al ricevuto pagamento, dovrà rilasciare per iscritto all’acquirente i dati del telaio, identificativi del veicolo compravenduto.

4.7 Ove comunque il pagamento di tutto o parte del PREZZO CHIAVI IN MANO sia previsto in modo rateale, rimane fin d’ora convenuto che:

- ogni e qualsivoglia onere relativo al corrispondente regolamento contrattuale e/o ad eventuali suoi rinnovi così come ad ogni adempimento che si dovesse rendere in merito necessario, sarà ad esclusivo carico dell’acquirente;
- l’importo oggetto di reteizzazione sarà gravato di interessi nella misura del tasso ufficiale di sconto - in vigore alla scadenza delle singole rate - maggiorato di 4 (quattro) punti;
- l’acquirente - ove risulti inadempiente al pagamento anche di una sola rata nei termini pattuiti ovvero vengano meno nei suoi confronti eventuali garanzie concesse ovvero ancora non vengano da lui stesso fornite quelle pattuite - decadrà, ai sensi dell’art. 1186 cod. civ., dal beneficio del termine, con conseguente diritto di Concessionaria di esigere l’immediato pagamento dell’intero residuo del

PREZZO CHIAVI IN MANO.

4.8 Con effetto dal momento del saldo del PREZZO CHIAVI IN MANO da parte dell’acquirente, quest’ultimo acquisirà la piena proprietà del veicolo identificato dal numero di telaio di cui al precedente paragrafo 4.6 ancorchè detto veicolo non pervenga, contestualmente, nell’immediato possesso dell’acquirente medesimo. Dal momento di cui sopra e fino alla consegna all’acquirente, la giacenza del veicolo presso la Concessionaria lo sarà a titolo di deposito, senza comunque che quest’ultima possa essere in alcun modo ritenuta responsabile di eventuali danni che dovessero verificarsi sul veicolo e/o del perimetro parziale o totale di quest’ultimo.

4.9 L’acquirente dovrà provvedere a ritirare il veicolo presso la sede della Concessionaria entro il termine essenziale dei 15 (quindici) gg. (tale termine d’ora in poi: TERMINE DI RITIRO) successivi alla data di sua MESSA A DISPOSIZIONE, fermo l’avvenuto pagamento del PREZZO CHIAVI IN MANO.

4.10 Il mancato pagamento del PREZZO CHIAVI IN MANO entro il TERMINE DI PAGAMENTO così come il mancato ritiro del veicolo da parte dell’acquirente entro il TERMINE DI RITIRO, determinerà la facoltà della Concessionaria sia di dichiarare - a mezzo raccomandata A/R - risolto di diritto e con effetto immediato il CONTRATTO.

Rimane inteso tra le parti che - ove la Concessionaria si avvalga della clausola risolutiva espressa di cui al presente p. 4.10 - la stessa Concessionaria avrà diritto - ferma ed impregiudicata la facoltà di richiedere i maggiori ed eventuali danni - di addebitare all’acquirente una penale di importo uguale a quello versato da quest’ultimo a titolo di deposito cauzionale.

Tale penale verrà incassata dalla Concessionaria all’occorrenza anche mediante compensazione tra la stessa ed il deposito cauzionale di cui al precedente art. 2

4.11 Qualora, pur avendo effettuato il saldo del PREZZO CHIAVI IN MANO, l’acquirente lasci, oltre il TERMINE DI RITIRO, il veicolo presso la Concessionaria, questa - fermo quanto precisato al precedente paragrafo 4.10 - avrà altresì facoltà di addebitare all’acquirente stesso, a titolo di indennità per le spese di deposito, un importo pari a Euro 7,80 (d’ora in poi tale indennità: il DEPOSITO) per ogni giorno successivo a quello del saldo di cui sopra e fino all’effettivo ritiro del veicolo medesimo da parte dell’acquirente stesso ovvero fino alla sua dichiarazione di risoluzione del CONTRATTO. In ogni caso, il successivo ritiro del veicolo rimane sempre subordinato all’integrale pagamento da parte dell’acquirente anche dell’importo del DEPOSITO.

ART. 5 - DATI, CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E LORO MODIFICA

5.1 Laddove, in conseguenza del processo tecnologico e dell’evoluzione e razionalizzazione produttiva che ciò comporta, il veicolo dovesse subire - nel periodo intercorrente tra la stipula del CONTRATTO e la sua consegna all’acquirente - modifiche costruttive ovvero anche semplicemente variazioni nelle sue gradazioni o tonalità di colore ovvero ancora nei suoi allestimenti di arredo, l’acquirente nulla potrà eccepire alla Concessionaria al momento del ritiro del veicolo, salvo quanto previsto al successivo capoverso.

5.2 Qualora le suddette modifiche dovessero essere di misura rilevante, l’acquirente avrà comunque facoltà di recedere dal CONTRATTO.

In tal caso il recesso si intenderà valido nel momento in cui l’acquirente abbia manifestato alla Concessionaria - a mezzo raccomandata A/R da inoltrarsi entro l’essenziale termine dei 7 (sette) gg. successivi alla consegna - la propria intenzione di avalersi della presente clausola di recesso.

5.3 In caso di recesso ai sensi del precedente art. 5.2, la Concessionaria sarà tenuta nei confronti dell’acquirente, entro il termine massimo dei 15 (quindici) gg. successivi alla notizia di recesso, alla restituzione a quest’ultimo dell’importo di cui al precedente art. 2, maggiorato degli interessi - in ragione del tasso legale - dalla data di ricezione dell’importo stesso e fino alla data di sua effettiva restituzione all’acquirente medesimo.

ART. 6 - ALLESTIMENTI

6.1 Qualora l’acquirente richieda allestimenti od attrezzature supplementari che vengano prodotti da soggetti diversi dalla Fabbrica, la Concessionaria si intenderà aver ricevuto dall’acquirente mandato a concludere - in nome proprio, ma per conto dello stesso acquirente - un separato contratto per la realizzazione, fornitura ed installazione degli allestimenti e/o attrezzature richiesti dall’acquirente stesso (d’ora in poi tale mandato: il MANDATO).

6.2 La Concessionaria espletterà il MANDATO con la migliore diligenza ma è esclusa ogni sua responsabilità non prevista da norme inderogabili di legge per vizi o difetti di tali allestimenti e/o attrezzature o comunque ad essi connessa nonché per eventuali ritardi dei terzi di cui al precedente p. 6.1. In tal caso l’eventuale responsabilità sarà esclusivamente imputabile ai suddetti terzi.

6.3 La garanzia relativa a tali allestimenti e/o attrezzature verrà direttamente prestata, secondo quanto previsto dai documenti che li accompagnano, dal soggetto presso il quale gli stessi saranno acquistati dalla Concessionaria, in virtù del MANDATO.

ART. 7 - GARANZIA

Termini, modalità e condizioni che disciplinano la garanzia sul veicolo - fermo quanto precisato al precedente art. 6.3 - sono riportati nel documento sub all.1 al presente contratto.

Tale documento - contestualmente alla firma del presente contratto - viene consegnato dalla Concessionaria all’acquirente che, con la sua sottoscrizione, dà conferma di tale ricezione.

ART. 8 - ELEZIONE DI DOMICILIO E MODIFICHE AL CONTRATTO

a) Le parti - ai fini di qualsiasi comunicazione e/o notificazione comunque connessa al CONTRATTO - eleggono i rispettivi domicili agli indirizzi indicati nella proposta di acquisto, di cui le presenti condizioni costituiscono parte integrante e sostanziale.

b) Qualsiasi variazione al CONTRATTO e/o alle sue condizioni generali di vendita, sarà valida soltanto se risultante da ulteriore e successivo atto sottoscritto dalle parti.

ART. 9 - NEGOZIAZIONI FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI

Qualora la PROPOSTA e/o il CONTRATTO risulti formulata e sottoscritta in uno dei luoghi e nelle occasioni indicati nell’articolo 1 D.L. 15.01.1992 numero 50, spetta all’acquirente - ove comunque la predetta norma risulti a lui applicabile - il diritto di recesso regolato dall’articolo 6 dello stesso D.L., che dovrà essere comunicato alla Concessionaria mediante lettera raccomandata spedita entro 7 giorni dalla data di sottoscrizione della PROPOSTA e/o CONTRATTO medesimi.

Tale comunicazione potrà essere fatta anche mediante telegramma, telex o fac-simile spediti nello stesso termine purchè la stessa venga confermata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita entro le 48 ore successive.

La comunicazione del recesso andrà indirizzata alla Concessionaria ed il veicolo - se consegnato all’acquirente - dovrà da quest’ultimo essere restituito alla medesima Concessionaria.

Per le controversie civili inerenti l’applicazione del citato D.L., competente territorialmente ed in via inderogabile sarà il Giudice del luogo di residenza o di domicilio dell’acquirente, se ubicati nel territorio dello Stato.

ART. 10 - DATI PERSONALI - CONSENSO

La Concessionaria informa l’acquirente, ai sensi dell’art. 10 della Legge 196/03 che i dati personali da quest’ultimo forniti verranno utilizzati allo scopo di:

- eseguire il CONTRATTO,
- svolgere attività di marketing, quali inviare mailing e materiale informativo nonchè di aggiornamento circa i prodotti Mercedes-Benz; invitare i clienti alla presentazione dei prodotti suddetti, a manifestazioni, a eventi o ancora a momenti di confronto, dibattito o ricerca; conoscere, tramite contatti epistolari, telefonici e personali ed anche su base statistica, le esigenze ed opinioni sulle tematiche relative alla mobilità sul territorio, ai prodotti e servizi (attuali e futuri) Mercedes-Benz e al relativo grado di soddisfazione.

La Concessionaria, in qualità di titolare, tratterà i dati dell’acquirente in modo rigorosamente funzionale al perseguimento dei suddetti scopi, garantendo la massima sicurezza.

L’elenco dei Responsabili del trattamento dati (se nominati), domiciliati presso la sede sociale, è a disposizione presso il personale di vendita addetto.

I dati dell’acquirente non saranno diffusi dalla Concessionaria in alcun modo, ma potranno invece dalla stessa essere comunicati a:

- Società di direct marketing e di ricerca di mercato per lo svolgimento di attività di cui al p. 2;
- Ministeri ed enti pubblici per l’assolvimento di specifici obblighi legali;
- Società specializzate nella prestazione di servizi di pratiche automobilistiche, elaborazione dati, stampa ed invio di corrispondenza, corrieri postali, assistenza stradale, società di trasporto, agenzie di viaggio ed altre entità fisiche e/o giuridiche incaricate di svolgere ulteriori servizi;
- Istituti finanziari, bancari, etc per la regolazione di alcuni aspetti economici e finanziari;
- Officine, carrozzerie, allestitori di veicoli;
- Mercedes-Benz Italia Spa.
- DaimlerChrysler Italia Holding S.p.A.

Si fa presente che il conferimento dei dati dell’acquirente sia alla Concessionaria che a MBI - cui verranno, con il consenso dell’acquirente stesso, comunicati i dati - ha natura facoltativa. L’acquirente potrà inoltre scegliere per quali scopi consentire alla Concessionaria ad a MBI il loro utilizzo e per quali eventualmente no.

L’unica conseguenza di rilievo potrebbe derivare dal rifiuto dell’acquirente di far utilizzare i dati per eseguire il contratto. In quel caso, l’esecuzione del contratto sarebbe impossibile.

Ove l’acquirente dovesse fornire alla Concessionaria eventuali dati sensibili (cioè, dati idonei a rilevare lo stato di salute o convinzioni personali di tipo politico, religioso, sindacale o di altro genere) saranno dalla Concessionaria stessa trattati, solo previo espresso consenso e per la sola finalità di cui al punto 1, senza essere comunicati al alcun terzo.

I dati dell’acquirente potranno essere trasferiti anche all’estero nell’ambito dell’U.E.

I dati personali comunicati a MBI, con sede in Roma, Via G.Vincenzo Bona, 110 potranno inoltre essere da questa sottoposti, con il consenso dell’acquirente, ad autonomo trattamento, con le medesime modalità di cui sopra, per le finalità di cui al p. 2.

I dati dell’acquirente potranno essere comunicati da MBI oltre alle categorie suddette di soggetti, anche a società del gruppo Daimler-Benz e comunque in paesi dell’U.E.

Anche la lista degli eventuali responsabili nominati da MBI è a disposizione dell’acquirente presso il personale di vendita addetto.

In ogni caso l’acquirente stesso potrà chiedere la rettifica o l’aggiornamento dei suoi dati ed opporsi al loro utilizzo. La richiesta, accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento, dovrà essere inviata a:

- alla Concessionaria, presso la sede sociale;
- MBI presso la suddetta sede sociale - Direzione Veicoli Industriali.

ART. 11 - FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia derivante direttamente o indirettamente dal presente contratto sarà territorialmente competente in via esclusiva il foro di Forlì.